Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 322/C.D.T. 21
DEL 14 FEBBRAIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Francesco Giarrusso e Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 14 Febbraio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n° 124/A
A.S.D. STELLA D'ORIENTE (PA), avverso squalifica del calciatore Ruggieri Davide per 5 gare, ammenda di € 250,00 e inibizione fino al 28/01/2017 a carico del dirigente Tarantino Rosario - Gara allievi regionali Audace Città di Monreale / Stella d'Oriente del 28/01/2012 – C.U. N° 302 del 03/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Stella d'Oriente, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione delle sanzioni a carico dei tesserati indicati in oggetto e l'annullamento della sanzione dell'ammenda.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere dei gravi comportamenti assunti dal dirigente Tarantino, sfociati in un episodio di violenza che non consente, nonostante il pentimento espresso dal predetto, alcuna revisione della sanzione irrogata.
E' dato leggere altresì del comportamento del calciatore Ruggieri Davide, che offendeva e si spintonava reciprocamente con un avversario, nonché dei comportamenti non regolamentari assunti da numerosi altri tesserati non identificati dal direttore di gara.
Nessun dubbio emerge quindi in ordine all'identificazione dei responsabili dei fatti addebitati ed alla conseguente attribuzione agli stessi ed alla società delle giuste sanzioni.
Solo nel caso del calciatore Ruggieri è tuttavia possibile procedere ad una lieve riduzione della sanzione, pur tenendo conto della qualifica di capitano dallo stesso rivestita, trattandosi comunque e soltanto di comportamenti antisportivi e minacciosi reciprocamente scambiati nei confronti di avversario e rimasti isolati in un contesto di generale alterazione.

P.Q.M.

Dispone contenersi in quattro gare la sanzione a carico del calciatore Ruggieri Davide;
dispone confermarsi il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale;
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 125/A

A.S.D. FAVIGNANA (TP), avverso squalifica calciatore Spezia Claudio per 3 gare -
Gara 1^ categoria Dattilo / Favignana del 29/01/2012 - C.U. N° 297 del 02/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Favignana, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione irrogata al calciatore Spezia Claudio, pur ritenendo certamente deprecabile il comportamento assunto dal predetto a fine gara, ma nel contempo evidenziando come non si sia manifestato alcun minimo tentativo di violenza nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto anche alla appellante, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere del comportamento assunto a gara conclusa dal predetto calciatore, evidentemente alterato avendo la propria squadra subìto il pareggio proprio agli ultimi secondi dell'incontro.
Ai fini della quantificazione della sanzione possono tuttavia trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dalla appellante, laddove vengono evidenziati il particolare contesto di concitazione generale susseguito alle fasi finali della gara, peraltro subito stemperato dai rappresentanti di entrambe le società ed ancora la mancanza di conseguenze di particolare gravità a carico del direttore di gara.
Può quindi addivenirsi ad una riduzione della squalifica da contenersi come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Spezia Claudio.
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 127/A

A.S.D. AUDACE CITTA' DI MONREALE (PA), avverso punizione sportiva perdita gara 0–3, ammenda € 150,00 - Gara allievi regionali Audace Città di Monreale / Stella d'Oriente del 28/01/2012 – C.U. N° 302 del 03/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Audace Città di Monreale, in persona del Presidente pro tempore, chiede l'annullamento delle sanzioni irrogate a suo carico e sopra indicate, sostenendo, qui molto in sintesi, di non avere alcuna responsabilità in ordine ai fatti che hanno indotto l'arbitro a sospendere anzitempo la gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che al 15° del secondo tempo, subito dopo l'ammonizione di un calciatore dell'Audace Città di Monreale, si formava un gruppo di calciatori di entrambe le squadre contendenti, che si scambiavano offese, minacce e spintoni. Adottati due provvedimenti di espulsione ne scaturiva una “gazzarra generale ove intervenivano anche i calciatori e i dirigenti delle panchine” a seguito della quale, dopo diversi minuti, l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara.
Appare pertanto evidente la responsabilità della Società appellante e condivisibile la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto dalla Società Audace Città di Monreale;
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00.

Procedimento 129/A

AICS CALCIO MESSINA (ME) avverso ammenda di € 80,00; squalifica per due gare calciatrice Giacobbe Silvia e squalifica per una gara calciatrici Ciarmoli Claudia e Venuti Maria – Gara Serie C Femminile AICS Calcio Messina / ASD Conca D’Oro del 05/02/2012 – Comunicato Ufficiale 311/21CF del 08/02/2012.

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la società AICS Calcio Messina in persona del suo Presidente il quale contesta i fatti addebitati.
Preliminarmente ad ogni decisione il proposto gravame, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett.a), deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa all’impugnazione delle squalifiche a carico delle calciatrici.
Nel merito la Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l’art. 35 comma 2.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell’Arbitro e a quello del commissario di campo designato in ordine al comportamento dei sostenitori relativamente ai fatti posti in essere da questi ed accaduti in loro presenza.
In particolare da detti rapporti si evince che al termine della gara alcuni tifosi dell’AICS Messina entravano nello spiazzo antistante gli spogliatoi e minacciavano le giocatrici della società ospite.
Ciò posto il reclamo non appare accoglibile in quanto la sanzione applicate dal giudice di prime cure appare congrua ai fatti addebitati alla società AICS Calcio Messina

P.Q.M

Rigetta il reclamo per ciò che riguarda la sanzione dell’ammenda e dichiara lo stesso inammissibile per il resto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Francesco Giarrusso e Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 14 Febbraio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n° 99/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD RODI MILICI
Sig. Stracuzzi Carmelo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8232/1286pf10-11/SP/pp del 07/10/2011, il Presidente della ASD Rodi Milici, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per giorni trenta a carico del Presidente e l'ammenda di € 50,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Rodi Milici e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. Stracuzzi Carmelo.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 100/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD ACI S. ANTONIO AMBROSIANA già Atletico Riposto
Sig. D'Amico Nicola (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8239/1288pf10-11/SP/pp del 05/10/2011, il Presidente della ASD Atletico Riposto oggi ASD Aci S. Antonio Ambrosiana, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Aci S. Antonio Ambrosiana già Atletico Riposto e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig.D'Amico Nicola.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 101/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD BUSETO
Sig. Grasso Giovanni (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8240/1289pf10-11/SP/pp del 04/10/2011, il Presidente della ASD Buseto, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Buseto e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig.Grasso Giovanni.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 102/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD CALCIO CANICATTI'
Sig. Avarello Antonio (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8241/1290pf10-11/SP/pp del 03/10/2011, il Presidente della ASD Calcio Canicattì, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Calcio Canicattì e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig.Avarello Antonio.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 103/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD CAMPOBELLO
Sig. La Chiana Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8242/1291pf10-11/SP/pp del 06/10/2011, il Presidente della ASD Campobello, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Campobello e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. La Chiana Giuseppe.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 104/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD CITTA' DI BAGHERIA
Sig. Provenzano Giuseppe (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8243/1292pf10-11/SP/pp del 02/10/2011, il Presidente della ASD Città di Bagheria, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N°

502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Città di Bagheria e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig.Provenzano Giuseppe.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 105/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD COLLESANO
Sig. D'Agostaro Giuseppe (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8245/1293pf10-11/SP/pp del 01/10/2011, il Presidente della ASD Collesano, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato

dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, presenti le parti deferite regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Collesano e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. D'Agostaro Giuseppe.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 106/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD FIUMEFREDDESE
Sig. Zingale Salvatore (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8246/1294pf10-11/SP/pp del 08/10/2011, il Presidente della ASD Fiumefreddese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso

insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Fiumefreddese e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. Zingale Salvatore.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 107/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD FRANCOFONTE
Sig. Salamone Sebastiano (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8247/1295pf10-11/SP/pp del 09/10/2011, il Presidente della ASD Francofonte, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Che nelle more la società è stata dichiarata inattiva giusto quanto pubblicato sul CU n.40 del 6.9.2011 con la conseguenza che essa non è più affiliata alla Federazione per cui nei suoi confronti non può essere irrogata alcuna sanzione.
Il Presidente della società, pure se dichiarata inattiva, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- NDP nei confronti della ASD Francofonte perchè dichiarata inattiva con CU n.40 del 6.9.2011.
Applica sanzione dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. Salamone Sebastiano.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 108/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD GRAVINA CALCIO
Sig. Montalto Lorenzo (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8249/1296pf10-11/SP/pp del 10/10/2011, il Presidente della ASD Gravina Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che

l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Gravina Calcio e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. Montalto Lorenzo.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 109/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD MAZZARRA'
Sig. De Pasquale Santo (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8250/1297pf10-11/SP/pp del 10/10/2011, il Presidente della ASD Mazzarrà, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Mazzarrà e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig.De Pasquale Santo.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 110/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD NUOVA AQUILA GRAMMICHELE
Sig. Grosso Roberto (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8251/1296pf10-11/SP/pp del 12/10/2011, il Presidente della ASD Nuova Aquila Grammichele, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Che nelle more la società è stata dichiarata inattiva giusto quanto pubblicato sul CU n.40 del 6.9.2011 con la conseguenza che essa non è più affiliata alla Federazione per cui nei suoi confronti non può essere irrogata alcuna sanzione.
Il Presidente della società, pure se dichiarata inattiva, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- NDP nei confronti della ASD Nuova Aquila Grammichele perchè dichiarata inattiva con CU n.40 del 6.9.2011.
Applica sanzione dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. Grosso Roberto.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 111/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD PELLEGRINO
Sig. Trimarchi Giuseppe (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8252/1299pf10-11/SP/pp del 13/10/2011, il Presidente della ASD Pellegrino, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.
Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:
- *Della sanzione dell'ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della ASD Pellegrino e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig.Trimarchi Giuseppe.*
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 112/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
ASD REAL PALERMO
Sig. Giglione Riccardo (Presidente)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8253/1300pf10-11/SP/pp del 27/10/2011, il Presidente della ASD Real Palermo Grammichele, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.
La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.
All'udienza del 14 febbraio 2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 a carico del Presidente e l'ammenda di € 200,00 a carico della Società.
Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.
Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.
Che nelle more la società è stata dichiarata inattiva giusto quanto pubblicato sul CU n.67 del 22.9.2011 con la conseguenza che essa non è più affiliata alla Federazione per cui nei suoi confronti non può essere irrogata alcuna sanzione.

Il Presidente della società, pure se dichiarata inattiva, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e 6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- NDP nei confronti della ASD Real Palermo perchè dichiarata inattiva con CU n.67 del 22.9.2011.

Applica sanzione dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. Giglione Riccardo.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 113/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD RIBERA 1954

Sig. Riggi Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8254/1301pf10-11/SP/pp del 14/10/2011, il Presidente della ASD Ribera 1954, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 14 febbraio 2011, presenti le parti deferite regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando dai documenti in atti che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Il Presidente della società, per effetto della immedesimazione organica tra esso e la società che rappresenta, deve tuttavia soggiacere alle sanzioni previste dal CGS: segnatamente appare equo disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 1 e

6 e 19 comma 1 lett.a) CGS, la sanzione dell'ammonizione dovendosi applicare le attenuanti del caso e nel contempo considerare il particolare e minore contesto nel quale la irregolarità si è verificata.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della ASD Ribera 1954 e dell'ammonizione a carico del Presidente della predetta Società sig. Riggi Giuseppe.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/02/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana